



**COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA**  
**(Provincia di Forlì – Cesena)**

**REGOLAMENTO**

**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**  
**(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

**In vigore dal 01/01/2025**

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), istituita - a norma dell'art. 48 comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge 16 giugno 1997, n. 191 – dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall'art. 1 comma 142-143 della legge 296/2006 e s.m.i;

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

**Art. 2**  
**Soggetto attivo**

L'addizionale è riscossa dal Comune di Civitella di Romagna

**Art. 3**  
**Soggetto passivo**

L'addizionale è dovuta da tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel comune di Santa Sofia, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

**Art. 4**  
**Aliquote**

1. A decorrere dall'anno 2021 le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono stabilite in misura differenziata in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

2. Dal 01/01/2025 le aliquote dell'addizionale Comunale all'IRPEF a seguito della modifica degli scaglioni di reddito, sono stabilite nelle seguenti misure:

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Scaglione da 0 a 28.000,00 €         | 0,50 per cento |
| Scaglione da 28.001,00 a 50.000,00 € | 0,60 per cento |
| Scaglione da 50.001,00 €             | 0,80 per cento |

**Art. 5**  
**Determinazione dell'aliquota**

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, in mancanza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296/2006.

**Art. 6**  
**Esenzioni**

Ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui all'art.4 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile annuo ai fini dell'Addizionale comunale all'IRPEF, non superiore a 10.000,00 €, limite oltre il quale l'addizionale si applica sull'intero importo.

L'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite.

**Art. 7**  
**Criteri di calcolo dell'addizionale**

L'addizionale è calcolata sul reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative

**Art. 8**  
**Modalità di versamento**

Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze

**Art. 9**  
**Efficacia**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, dal 1° gennaio 2025.